



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE INTEGRATE DI MOBILITÀ SOSTENIBILE, LA LOGISTICA E L'INTERMODALITÀ

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge del 1° luglio 2021, n. 101 recante: *«Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti.»* che, ai sensi dell'art. 1 comma 2-quater lettera a) ha demandato ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalità di assegnazione delle risorse del predetto Fondo;

VISTO l'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 con cui è approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026;

VISTO in particolare l'art. 1, comma 2, lettera c), punto 4 del citato decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 che ha destinato per il rinnovo del materiale rotabile e infrastrutture per il trasporto ferroviario delle merci: 60 milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022, 40 milioni di euro per l'anno 2023, 30 milioni di euro per l'anno 2024 e 20 milioni di euro per l'anno 2025;

VISTO l'art. 1, comma 6, del citato decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 a norma del quale *«Agli interventi ricompresi nel Piano di cui al comma 1, si applicano, in quanto compatibili, le procedure di semplificazione e accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento stabilite per il Piano nazionale di ripresa e resilienza»;*

VISTO l'art. 1, comma 7-bis, del citato decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, ed in particolare i periodi da 1 a 3, che stabiliscono che *«Fatte salve le procedure applicabili ai programmi ed interventi cofinanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza ai sensi dell'articolo 14, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, e fermo restando anche quanto previsto dal medesimo articolo 14, comma 1, primo periodo, il mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti o la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio comportano la revoca del finanziamento ai sensi del presente comma, qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti.»;*

VISTO l'art. 1 comma 8, secondo periodo, del citato decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, ai sensi del quale le amministrazioni attuano gli interventi ricompresi nel Piano nazionale per gli investimenti complementari in coerenza con il principio dell'assenza di un danno significativo agli obiettivi ambientali, di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 7 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 del 2021, con il quale sono stati individuati per ciascun intervento o programma gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e coerenti con gli impegni assunti nel PNRR con la Commissione europea sull'incremento della capacità di spesa collegata all'attuazione degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari;

VISTA la scheda progetto *«Rinnovo del materiale rotabile e infrastrutture per il trasporto ferroviario delle merci»* di cui all'Allegato 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021 predisposta per le *«Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»* di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 ove viene specificato che la

somma da destinarsi alle attività di cui al presente decreto è di complessivi 55 milioni di euro per il «**SUB-INVESTIMENTO II**» **ulteriormente ripartiti in 50 milioni per Transtainer/gru e 5 milioni per Locotrattori**;

VISTO l'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229, a norma del quale le amministrazioni pubbliche sono tenute a detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*» e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale «*Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso*»;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 8, del citato decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, prevede «*l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, è subordinata alla previa autorizzazione della Commissione Europea*»;

VISTO il decreto interministeriale MIMS- MEF 28 ottobre 2021, n. 412 registrato, con osservazioni, dalla Corte dei conti in data 22 novembre 2021 al n. 2928;

TENUTO CONTO delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti concernenti la modalità di valutazione delle domande di finanziamento e la possibilità/divieto di cumulo dei benefici;

CONSIDERATO che in data 27 dicembre 2021 è stata validata dalla Rappresentanza Permanente presso la Commissione Europea la notifica ai sensi dell'articolo 108 paragrafo 3 del TUEF, dell'aiuto di stato "*incentivi per l'acquisto di mezzi intermodali per il trasporto ferroviario merci*";

DECRETA

Art. 1

Beneficiari del contributo

Possono presentare istanza di contributo i proprietari degli interporti o dei terminali intermodali posizionati sulla RETE TEN-T con specifiche *Core, Comprehensive* o in attesa di valutazione di inclusione da parte della Commissione Europea alla data del presente avviso e con positiva accettazione da parte della stessa Commissione entro la data di scadenza del presente bando.

Art. 2

Risorse disponibili

Le risorse messe a disposizione dal Fondo Complementare di cui al DL 06.05.2021, n. 59 convertito con L 01.07.2021, n. 101 – sub-investimento 2 sono pari a € 50 ml. per l'acquisto di mezzi di movimentazione (*transtainer/gru, reach stacker*) ed a € 5 ml. per l'acquisto di locotrattori.

La disponibilità delle risorse è articolata nel corso delle annualità 2021-2025 come indicato nella tabella sotto riportata:

Annualità	2021	2022	2023	2024	2025
ml.	15	15	10	10	5

L'erogazione delle risorse è subordinata alla previa verifica da parte della Commissione europea della compatibilità della misura con la normativa europea in materia di aiuti di stato.

Art. 3

Modalità di presentazione delle istanze

L'istanza contenente la domanda di ammissione ai contributi, la scheda anagrafica, la/e scheda/e intervento, l'elenco degli allegati di cui al successivo articolo 4 unitamente alla relativa documentazione, tutta debitamente firmata dal legale rappresentante del soggetto che richiede il contributo, dovrà pervenire, entro il termine indicato al successivo articolo 7, **in plico chiuso**, sia in formato digitale su supporto cd/dvd sia in formato cartaceo (in caso di discordanza farà fede il formato digitale) al **Ministero delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibili** –

Dipartimento della Mobilità Sostenibile – Direzione Generale per le Politiche Integrate di Mobilità Sostenibile, la Logistica e l'Intermodalità – via Giuseppe Caraci 36 – 00157 Roma specificando con apposita dicitura nell'oggetto “**Fondo Complementare – Rinnovo mezzi movimentazione**”.

Per ulteriore verifica/certezza dell'invio effettuato del plico chiuso i richiedenti hanno l'onere di inviare una **PEC** all'indirizzo: dg.ts@pec.mit.gov.it, alla quale saranno allegati, solo per contenimento delle dimensioni degli allegati, almeno:

1. la domanda di ammissione;
2. la scheda anagrafica (**Allegato 1**);
3. la scheda intervento per ogni tipologia di mezzo (**Allegato 2**: 2.1 *transtainer*/gru – 2.2 *reach stacker* – 2.3 locotrattori);
4. elenco della documentazione presente nel plico che verrà trasmesso.

Tutti debitamente firmati digitalmente dal legale rappresentante del soggetto che richiede il contributo e specificatamente:

1. in formato digitale su supporto cd/dvd in cui tutti i documenti dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante;
2. in formato cartaceo firmati dal legale rappresentante.

Art. 4

Documentazione da produrre a corredo dell'istanza

L'istanza di contributo ai fini della valutazione di ammissibilità dovrà essere corredata dalla documentazione di seguito elencata:

1. Scheda anagrafica (Allegato 1).
2. Schede intervento (Allegato 2.n): 2.1 *transtainer*/gru – 2.2 *reach stacker* – 2.3 locotrattori.
3. Relazione dell'interporto/terminale intermodale che dia conto di quanto indicato ai successivi punti a. e b.:
 - a. elenco delle funzioni svolte e dei servizi insediati;
 - b. descrizione indicativa della rete di collegamenti trasportistici all'interno della quale si situa l'interporto/terminale intermodale con indicazione dei nodi (italiani – ambito UE – ambito non UE) con cui avvengono i più significativi volumi di traffico e con quale modalità (ferro/gomma) indicandone i valori della ripartizione modale.
4. Progetto definitivo nel caso di nuova installazione di mezzi di movimentazione (*transtainer*/gru).
5. Schede tecniche dei mezzi di movimentazione proposti (*transtainer*/gru, *reach stacker* e locotrattori).
6. Proposta di vendita dettagliata del produttore/costruttore.
7. Piano economico finanziario degli interventi con indicazione delle forme di finanziamento previste indicando separatamente le quote attese di contributo a valere sulle risorse del presente bando e delle altre risorse, proprie o di terzi, incluse altre forme di contribuzione pubblica. È consentito, pertanto, il cumulo con altre risorse pubbliche fermo restando il limite di contribuzione del presente bando come previsto dall'articolo 4 comma 1 del DI MIMS-MEF 28 ottobre 2021, n. 412.
8. Relazione che dimostri la convenienza della realizzazione dell'intervento con riferimento agli elementi per l'eligibilità delle proposte, riportati nel paragrafo seguente:
 - a. analisi indicativa-previsionale movimentazioni TEU rispetto alla situazione attuale.
 - b. cronoprogramma delle attività connesse all'attuazione dell'intervento (che rispetti le scadenze come indicate al successivo punto 5 dell'articolo 5), con evidenza della ripartizione della spesa per anno;
 - c. autocertificazione ai fini della verifica antimafia (art. 88 co. 4-bis e art. 89 D. Lgs. 159/2011).

Art. 5

Elementi per la valutazione delle proposte

La valutazione di ammissibilità degli interventi sarà attuata dalla Direzione Generale per le politiche integrate di mobilità sostenibile, la logistica e l'intermodalità, previo esame dell'apposita Commissione ministeriale nominata dalla direzione medesima, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti sia per quanto attiene i criteri di valutazione sia per quanto concerne gli aspetti procedurali. La Commissione esprimerà le proprie valutazioni con

una tempistica compatibile con quanto sotto indicato nel cronoprogramma al punto 2.5 e comunque entro il III trim. 2022.

La valutazione delle proposte di intervento terrà necessariamente conto di:

1. **prerequisiti vincolanti a pena di esclusione:**

1. coerenza dell'intervento con gli strumenti di pianificazione (posizionamento sulla RETE TEN-T con specifiche *Core*, *Comprehensive* o in attesa di valutazione da parte della Commissione Europea alla data del presente avviso e con positiva accettazione da parte della stessa Commissione entro la data di scadenza del presente bando);
2. l'interporto/terminale intermodale (esistente o in fase di realizzazione) deve essere composto da minimo 3 binari di lunghezza almeno pari a ml.550;

2. **elementi caratterizzanti le richieste:**

1. in caso di nuova installazione, sostituzione o implementazione di *transtainer*/gru la richiesta di contributo può riferirsi a massimo 2 unità per impianto intermodale;
2. in caso di acquisizione di nuovi mezzi di sollevamento (*reach stacker*) la richiesta di contributo può riferirsi a massimo 4 unità per impianto intermodale;
3. in caso di acquisizione di nuovi mezzi di trazione (locomotori) la richiesta di contributo può riferirsi a massimo 2 unità per impianto intermodale;
4. dimostrazione circa la fattibilità tecnico economica degli interventi;
5. dimostrazione dell'attuabilità dell'intervento attraverso cronoprogramma da cui si evinca il rispetto delle tempistiche previste nella scheda "Rinnovo del materiale rotabile e infrastrutture per il trasporto ferroviario delle merci" di cui all'Allegato 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021:

IV trim. 2022: contratto di acquisto *transtainer*/gru, *reach-stacker* e locomotori;

III trim. 2023: consegna e messa in esercizio locomotori;

IV trim. 2023: consegna 50%, in termini di valore, di *transtainer*/gru, *reach-stacker*;

II trim. 2024: consegna ulteriore 40%, in termini di valore, *transtainer*/gru e 50%, in termini di valore, di *reach-stacker*;

I trim. 2025: conclusione intervento *transtainer*/gru).

3. **Non saranno oggetto di contributo statale gli interventi riguardanti:**

1. opere infrastrutturali propedeutiche all'installazione di *transtainer*/gru;
2. infrastrutture, impianti elettrici e telematici dell'interporto/terminale intermodale tra cui, ad esempio: opere civili ed armamento, cabine elettriche, reti in fibra ottica, sistemi di archiviazione, trasmissione dati, ecc.

Art. 6

Limiti e ripartizione del contributo

Il contributo dello Stato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 2-quater, della legge n. 101 del 01.07.2021, non può superare il 50% dell'importo per l'acquisto e la messa in esercizio di mezzi di movimentazione (*transtainer*/gru, *reach stacker*) ed il 30% per l'acquisto e messa in esercizio di locomotori.

Qualora le risorse non fossero sufficienti a coprire tutte le richieste ritenute elegibili la percentuale massima di cui sopra potrà attestarsi a valori inferiori a seguito della procedura di riparto proporzionale tra le richieste ritenute ammissibili. Gli importi da erogare ai beneficiari saranno ripartiti in base agli stanziamenti così come indicati nella tabella presente all'articolo 2. Qualora, invece, a seguito delle domande pervenute, ed a conclusione del processo dell'assegnazione dei contributi risultassero ancora disponibili dei fondi, si procederà all'avvio di una procedura per un nuovo bando.

Art. 7

Termine di presentazione dell'istanza

Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito del MIMS i soggetti che possiedono i requisiti indicati all'articolo 1 "Beneficiari del contributo" ed interessati a fare istanza per l'assegnazione dei contributi hanno l'onere di far pervenire le proposte di intervento alla Direzione generale per le Politiche integrate

di Mobilità Sostenibile, la Logistica e l'Intermodalità con le modalità illustrate all'articolo 3 "Modalità di presentazione delle istanze" e contenenti tutti gli elaborati previsti dall'articolo 4 "Documentazione da produrre a corredo dell'istanza".

Il presente decreto vistato e registrato dalla Corte dei conti è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili al seguente link: <http://www.mit.gov.it/documentazione/ferrobonus-e-marebonus-contributi-ed-incentivi-per-interporti-ed-intermodalita>

Il Direttore Generale
dott. Vincenzo Cinelli